



SENT. 234/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** PresidenteIda **CONTINO** ConsigliereLucia **d'AMBROSIO** ConsigliereNicola **RUGGIERO** Consigliere-relatoreMaria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61803** del Registro di Segreteria, promosso dal sig.:

-**NINI Vincenzo**, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 29 agosto 1954 (C.F.: NNIVCN54M29H892H), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto d'appello depositato il giorno 8 ottobre 2024, dagli Avv.ti Giovanni Tagliatela e Monica Tagliatela, e con gli stessi elett.te dom.to presso lo studio sito in Roma, Via Castrense n. 7, con n. di fax 0823/327570 e indirizzo di posta elettronica certificata avv.tagliatela@legalmail.it e monica.tagliatela@avvocatismev.it, presso cui ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del

	procedimento	<i>appellante;</i>	
		<i>nei confronti della</i>	
	-Procura generale presso la Corte dei conti , in persona del		
	Procuratore generale p.t.;		
	-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte		
	dei conti per la Regione Molise, in persona del Procuratore regionale		
	p.t.;		
		<i>appellate;</i>	
		<i>e in contraddittorio con il sig.</i>	
	-DI TULLIO Lelio , nato a Oratino (CB) il 15 ottobre 1965 (C.F.:		
	DTLLLE65R15G086R), rappresentato e difeso, giusta procura		
	allegata alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 14		
	ottobre 2025, dall'Avv. Claudio Santoro, ed elettivamente		
	domiciliato in Campobasso, alla Via de' Ferrari, n. 34, presso lo		
	studio del suo difensore, il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt.		
	125, 149 bis e 366 c.p.c. indica per le notificazioni e comunicazione		
	il seguente indirizzo p.e.c.: avvclaudiosantoro01@puntopec.it;		
		<i>avverso e per la riforma</i>	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la		
	Regione Molise, n. 31/2024, depositata il 6 agosto 2024;		
	VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;		
	UDITI , nella pubblica udienza del giorno 6 novembre 2025,		
	celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. Luca Fruscione: il		
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Monica		
	Taglialatela per l'appellante Nini e il rappresentante del Pubblico		

	pubblica, sfociavano in una notizia di danno erariale, inizialmente	
	trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione	
	Campania (nota prot. n. 233726 del 2 maggio 2022), poi trasferita,	
	per competenza, alla Procura presso la Sezione Molise (nota	
	registrata al prot. n. 1067 del 16 maggio 2022).	
	Le medesime indagini avrebbero fatto emergere che il prof.	
	Vincenzo NINI, dipendente dal Conservatorio statale di musica	
	"Lorenzo Perosi" di Campobasso, in qualità di docente di I fascia a	
	tempo indeterminato di Sassofono Jazz (contratto di lavoro	
	subordinato a tempo indeterminato e pieno del 2 settembre 2015),	
	avrebbe svolto, nel periodo d'imposta dal 20.01.2016 al	
	25.06.2021, attività di lavoro subordinato per la società Scuola	
	Bilingue S.r.l. di Napoli (titolare di partita IVA riferita ad attività di	
	<i>"istruzione primaria: scuole elementari"</i>).	
	Ciò sarebbe avvenuto in costanza di rapporto di lavoro subordinato	
	con il Ministero dell'Istruzione e, dunque, in violazione della vigente	
	normativa in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	
	professionali extraistituzionali.	
	In relazione a tale vicenda, il M.I.U.R., con nota prot. n. 8629 del	
	21/06/2021, provvedeva alla contestazione di addebiti nei confronti	
	del prof. Nini, ai sensi dell'art. 55-bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001,	
	diffidandolo, altresì, alla cessazione dell'attività lavorativa presso il	
	datore di lavoro privato.	
	Il NINI, pertanto, in data 25 giugno 2021 risolveva il rapporto di	
	lavoro con la Scuola Bilingue S.r.l.	

	Dagli accertamenti complessivamente svolti dai militari, sarebbe,	
	altresì, emerso che il prof. NINI non sarebbe mai stato titolare di	
	alcuna partita IVA e che lo stesso, negli anni d'imposta dal 2016 al	
	2021, avrebbe percepito, contemporaneamente, redditi di lavoro	
	dipendente, erogati tanto dal Conservatorio statale di musica	
	Lorenzo Perosi di Campobasso quanto dalla Scuola Bilingue S.r.l. di	
	Napoli.	
	1.b) Nella fattispecie sopra delineata, la Procura erariale	
	individuava una ipotesi di responsabilità amministrativa.	
	Nello specifico, secondo quanto rappresentato dall'Attore pubblico,	
	i rapporti di lavoro con la Scuola Bilingue S.r.l. sarebbero stati	
	assunti e mantenuti dal prof. NINI a seguito di n. 4 richieste di	
	autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, sempre	
	approvate dal Conservatorio statale di musica di Campobasso, in	
	persona del direttore pro tempore dott. Lelio DI TULLIO.	
	Trattasi, in particolare, dei seguenti atti:	
	a) richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 20	
	gennaio 2016, per attività di insegnamento dal 20 gennaio 2016 al	
	31 maggio 2016, a fronte di un compenso lordo presumibile di €.	
	552,28 mensili.	
	La richiesta veniva accolta con autorizzazione del direttore dott. DI	
	TULLIO, registrata al prot. n. 615 del 23 gennaio 2016;	
	b) richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 27	
	settembre 2016, per un rapporto di lavoro a tempo determinato dal	
	3 ottobre 2016 al 30 giugno 2017, a fronte di un importo lordo	
	5	

presumibile da ricevere di €. 1.379,64 mensili.

La richiesta veniva accolta con autorizzazione del direttore dott. DI

TULLIO del 27 settembre 2016, prot. n. 7825;

c) richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 13

settembre 2017, per attività didattica dal 14 settembre 2017 al 29

giugno 2018, a fronte di un importo lordo presumibile da ricevere

di €. 1.399,64 mensili.

L'autorizzazione era rilasciata dal direttore dott. DI TULLIO in data

settembre 2017;

d) richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 10

settembre 2018, per attività didattica dal 17 settembre 2018 al 30

giugno 2019 con Scuola Bilingue, a fronte di un importo lordo

presumibile da ricevere di €. 1.419,64 mensili.

La richiesta sarebbe stata accolta con autorizzazione del direttore

del conservatorio dott. DI TULLIO in data 13 settembre 2018, con

nota prot. n. 6707.

Ancor prima di richiedere l'autorizzazione, il prof. NINI avrebbe

stipulato con la Scuola privata, in data 7 settembre 2018, un

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza

dal 17 settembre 2018.

Conseguentemente, a partire dal 20 gennaio 2016 e sino al 30

giugno 2019, il prof. NINI, in costanza di rapporto di pubblico

impiego a tempo pieno e indeterminato con il Conservatorio,

sarebbe risultato titolare di rapporti di lavoro subordinato (i) a

tempo determinato e parziale (primo contratto del 19 gennaio

	2016), (ii) a tempo determinato e pieno (secondo contratto del 30	
	settembre 2016 e terzo contratto del 13 settembre 2017) e, infine,	
	(iii) a tempo indeterminato e pieno (ultimo contratto del 07	
	settembre 2018) con la Scuola Privata Bilingue di Napoli.	
	Tutto ciò ricevendo dal datore di lavoro privato, a titolo di	
	compenso, l'importo complessivo di €. 57.460,38, al lordo di ogni	
	trattenuta, fiscale, contributiva, previdenziale e/o assistenziale.	
	Infine, anche dopo il 30 giugno 2019 (data di scadenza dell'ultimo	
	rapporto oggetto di richiesta di autorizzazione), il prof. Nini avrebbe	
	intrattenuto, sempre con la medesima Scuola, ulteriori rapporti di	
	lavoro, questa volta però senza chiedere e ottenere la necessaria	
	autorizzazione, percependo l'importo di €. 36.518,18, sempre al	
	lordo di ogni trattenuta.	
	Le attività del prof. NINI sarebbero state svolte in violazione dell'art.	
	53, commi 1, 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente	
	insorgenza di un danno da mancata entrata per l'Amministrazione,	
	scaturente dall'omesso riversamento del compenso indebitamente	
	percepito.	
	A tal riguardo, la Procura contabile distingueva due periodi (pagg.	
	40 e 41 della citazione).	
	Con riferimento al primo periodo (20 gennaio 2016 - 30 giugno	
	2019) , l'Attore pubblico imputava al prof. Nini, a titolo di dolo, un	
	danno totale pari a €. 52.733,04 (corrispondente ai compensi	
	illecitamente percepiti, al lordo delle sole ritenute fiscali IRPEF)	
	ovvero, in via gradata, pari a €. 39.273,00 (compensi netti	

		percepiti).	
		Per il medesimo periodo contestava al dott. DI TULLIO, per colpa grave e, quindi, con responsabilità "sussidiaria" (rispetto a quella principale dolosa del Nini), un danno pari a €. 15.819,91 (o, in via gradata, pari a €. 11.781,90).	
		Tutto ciò sul presupposto che il DI TULLIO avesse rilasciato autorizzazioni non consentite, senza alcun minimo approfondimento, concorrendo, per questa via, alla causazione del danno.	
		Per contro, per il secondo periodo (intercorrente tra il 1° luglio 2019 e il 25 giugno 2021) , l'intero danno veniva posto a carico unicamente del prof. NINI, nei cui confronti veniva chiesta la condanna al pagamento dell'importo di €. 32.646,53 (parametrato ai compensi, al lordo delle sole ritenute IRPEF, percepiti in assenza di autorizzazione) ovvero, in via gradata, dell'importo di €. 24.819,55 (pari al compenso netto percepito).	
		Veniva conseguentemente chiesta la condanna dei convenuti Nini e Di Tullio al pagamento degli importi sopra indicati, "... <i>salva diversa valutazione che si rimette sin d'ora al Collegio adito</i> " (pag. 42 della citazione), oltre accessori di legge.	
		2. Nell'ambito del giudizio di primo grado si costituivano entrambi i convenuti, dispiegando plurime argomentazioni difensive.	
		All'esito del medesimo giudizio, la Sezione territoriale adottava la sentenza qui impugnata. Con essa il primo giudice richiamava il quadro normativo di riferimento (art. 53, commi 6, 7 e 7 bis, d.lgs.	

	165/01 e ss.mm.i.; artt. 508 e 273 del d.lgs. n. 297 del 1994 -T.U.	
	in materia di istruzione; artt. 24 e 27 del CCNL del comparto AFAM	
	- Alta Formazione Musicale), per ricavarne “...la chiara volontà del	
	legislatore di consentire ai docenti di conservatorio, in un regime di	
	piena reciprocità con il settore privato, la stipula di contratti	
	pluriennali rinnovabili e perciò stesso non solo occasionali con enti	
	ed istituzioni di produzione musicale pubblici o privati aventi ad	
	oggetto l’insegnamento, la didattica e la formazione musicale” (pag.	
	14 della sentenza impugnata).	
	Rimarcava, conseguentemente, l’astratta compatibilità delle attività	
	in concreto svolte dal prof. NINI con il vigente assetto	
	ordinamentale, con il solo limite del rilascio dell’autorizzazione da	
	parte dei vertici dell’Istituto di appartenenza, anche sul presupposto	
	della rilevata, omessa dimostrazione, da parte della Procura	
	contabile, della natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti	
	dal prof. NINI con la scuola privata.	
	La Sezione territoriale si soffermava, dunque, sui singoli incarichi	
	autorizzati, escludendo la responsabilità del prof. Nini e del dott. Di	
	Tullio rispetto al primo e terzo incarico (autorizzati con	
	provvedimento direttoriale del 20 gennaio 2016 e del 13 settembre	
	2017).	
	A tal riguardo, riteneva che:	
	-il NINI non avesse in alcun modo dissimulato la reale natura del	
	rapporto di volta in volta intercorso con la scuola privata,	
	richiedendo e ottenendo dal direttore l’autorizzazione all’esercizio	

	della libera professione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,	
	qualificata, rispettivamente, d'insegnamento nel primo caso e quale	
	didattica nel secondo (con corretta indicazione del soggetto privato	
	conferente, della durata e dell'importo lordo mensile presumibile da	
	percepire);	
	-la relativa condotta fosse compatibile con la normativa vigente sul	
	rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti che fanno parte	
	dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), nonché rispettosa	
	dell'obbligo di chiedere e ottenere l'autorizzazione da parte dei	
	vertici dell'istituto di appartenenza;	
	-gli incarichi autorizzati fossero anche astrattamente autorizzabili,	
	afferendo rispettivamente all'insegnamento e all'attività didattica	
	svolta presso l'istituto privato nel periodo temporale	
	rispettivamente indicato;	
	-il dott. Di Tullio, sulla base della documentazione in suo possesso,	
	non fosse in condizione di rappresentarsi né conoscere una realtà	
	fattuale difforme da quella prospettataagli, peraltro correttamente,	
	dal richiedente, tanto più alla luce del fatto di non aver sottoscritto	
	l'autorizzazione relativa al secondo incarico (quello del	
	13.09.2017), sottoscritta da un suo sostituto, nemmeno chiamato	
	in giudizio.	
	Allo stesso modo, la Sezione territoriale, in relazione all'incarico	
	autorizzato con provvedimento del 27.09.2016, escludeva la	
	responsabilità dei convenuti, per le ragioni già viste, cui	
	aggiungeva:	

	-per il prof. Nini, l'impossibilità di dedurre l'asserita non	
	autorizzabilità della prestazione richiesta dal solo fatto di averla	
	qualificata in termini di rapporto di lavoro a tempo determinato,	
	anche per l'assenza di conoscenze giuridiche, tali da consentirgli	
	d'inquadrare correttamente la natura giuridica dell'incarico;	
	-sempre per il prof. Nini, in ogni caso (ovvero, anche a ipotizzare	
	l'inconferibilità dell'incarico), la scusabilità della sua condotta, a	
	fronte dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione	
	d'appartenenza;	
	-per il dott. Di Tullio (chiamato a rispondere a titolo di responsabilità	
	sussidiaria) la riconosciuta irresponsabilità del dipendente	
	percettore del compenso, circostanza, questa, che precluderebbe	
	l'estensibilità dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 165/2001, a	
	soggetti diversi da quelli presi direttamente in esame dalle	
	disposizioni richiamate.	
	Per contro, il primo giudice riconosceva la responsabilità, a titolo di	
	colpa grave, del convenuto Nini in relazione al quarto incarico ,	
	ovvero quello svolto dal 17.09.2018 al 30.06.2019, a seguito di	
	richiesta di autorizzazione presentata dal dipendente in data	
	10.09.2018.	
	E invero, secondo la Sezione territoriale, in questo caso, "...la	
	<i>richiesta di autorizzazione è rimasta priva di positivo riscontro</i>	
	<i>essendosi il direttore limitato a sottoscriverla senza tuttavia</i>	
	<i>manifestare la volontà di concederla o respingerla. Come risulta</i>	
	<i>dall'esame dalla documentazione versata agli atti del processo, il</i>	

	<i>provvedimento direttoriale in effetti non lascia emergere, in alcun</i>	
	<i>modo, la scelta dallo stesso esercitata in merito alla richiesta di</i>	
	<i>autorizzazione promanante dal dipendente” (così, pag. 20 della</i>	
	<i>sentenza impugnata).</i>	
	Conseguentemente, al prof. Nini veniva addebitato l’importo di €.	
	13.880,78 , pari agli importi percepiti, al lordo di tutte le ritenute,	
	per l’espletamento dell’incarico non autorizzato, così come risultanti	
	dalle buste paga emesse dall’istituto privato in atti.	
	Allo stesso tempo e sempre in relazione al quarto incarico, la	
	mancata riconducibilità alla sua condotta di alcuna espressione di	
	volontà in merito allo stesso induceva la Sezione ad assolvere il	
	dott. Di Tullio.	
	Infine, il giudice di prime cure condannava, a titolo di dolo, il solo	
	prof. NINI al pagamento dell’importo di €. 36.518,18 ,	
	corrispondente agli importi percepiti (sempre al lordo di tutte le	
	ritenute) per l’incarico svolto, in assenza di ogni autorizzazione, per	
	il periodo dal 30.06.2019 al 25.06.2021.	
	Riteneva, in particolare, acclarato che il dipendente, anche dopo il	
	30 giugno 2019 (data di scadenza dell’ultimo rapporto per il quale	
	era stata richiesta l’autorizzazione), avesse intrattenuto, sempre	
	con la medesima scuola di musica privata, ulteriori rapporti di	
	lavoro, senza chiedere autorizzazione alcuna.	
	Per questa via, egli, nonostante la chiarezza del quadro normativo	
	di riferimento, avrebbe intenzionalmente violato le norme	
	applicabili e i propri doveri di servizio, ben conosciuti per essere	

	stati, benché solo parzialmente, assolti in occasione degli incarichi	
	pregressi.	
	In ogni caso, la Sezione riteneva non convincente "...la	
	<i>riqualificazione, prospettata dal NINI, in termini di rapporto di</i>	
	<i>lavoro a tempo indeterminato dell'ultimo incarico autorizzato,</i>	
	<i>asseritamente ritenuto idoneo a spiegare i suoi effetti anche per il</i>	
	<i>futuro. L'esame del documento invocato, ovvero quello concernente</i>	
	<i>l'autorizzazione prot. n. 6707, mostra, al contrario, che</i>	
	<i>l'autorizzazione sottoscritta dal DI TULLIO, rispetto all'istanza del</i>	
	<i>NINI relativa a una tipologia di collaborazione didattica, era stata</i>	
	<i>rilasciata per un periodo limitato decorrente dal 17.09.2018 e fino</i>	
	<i>al 30.06.2019. Si rivela dunque condivisibile l'assunto della</i>	
	<i>requirente ad avviso della quale non si possa ragionevolmente</i>	
	<i>ritenere che tale autorizzazione, che individua un termine finale</i>	
	<i>della relativa attività autorizzata, potesse giustificare addirittura il</i>	
	<i>perdurare del rapporto oltre quella data (e a tempo indeterminato)"</i>	
	(pag. 22 della sentenza impugnata).	
	In conclusione, il primo giudice condannava il prof. NINI a risarcire	
	il Conservatorio di musica di Campobasso della somma complessiva	
	di €. 50.398,96 (€. 13.880,78 + €. 36.518,18), mentre assolveva	
	il sig. DI TULLIO, con liquidazione in suo favore degli oneri di difesa.	
	3. Avverso la richiamata sentenza n. 31/2024 ha proposto appello	
	il sig. NINI Vincenzo , con atto notificato il 26 settembre 2024 e	
	depositato in data 8 ottobre 2024, con il patrocinio degli Avv.ti	
	Giovanni e Monica Taglialatela.	

	L'appellante, dopo la ricostruzione dei fatti di causa e dello	
	svolgimento del processo, ha formulato i seguenti motivi di	
	doglianza:	
	"Errata valutazione delle prove. Assenza di colpa grave e di	
	dolo. Legittimo affidamento".	
	L'appellante si è lamentato del fatto che lo stesso documento	
	(l'autorizzazione prot. n. 6707 del 13 settembre 2018) sia stato	
	posto a base di un giudizio di sussistenza di colpa grave e al	
	contempo di dolo a carico del Nini.	
	Nello specifico, la sentenza gravata avrebbe errato nel ritenere	
	prima che la richiesta del Nini fosse rimasta priva di riscontro e nel	
	considerare poi l'autorizzazione rilasciata solo per un certo tempo;	
	ciò al fine di escludere che la stessa autorizzazione potesse coprire	
	l'ultimo periodo di svolgimento dell'attività didattica	
	extraistituzionale.	
	L'appellante ha aggiunto che il documento in questione potrebbe	
	essere rivalutato per escludere tanto il dolo quanto la colpa grave,	
	sotto il duplice profilo formale/interpretativo e indicativo	
	dell'elemento psicologico.	
	E invero, quanto al primo profilo, il modulo di richiesta potrebbe	
	ritenersi quale autorizzativo, nonostante non risulti chiaramente	
	barrata alcuna delle due alternative in essa riportate (<i>"si/non si</i>	
	<i>autorizza"</i>).	
	Ciò in quanto:	
	-non avrebbe avuto senso firmare e vidimare con tanto di timbro la	
	14	

	specifica richiesta, se non vi fosse stata l'intenzione di rilasciarla,	
	tenuto conto altresì delle precedenti autorizzazioni;	
	-la firma apposta non rivestirebbe nemmeno la funzione di	
	"protocollo", essendo questo ben visibile in alto sulla sinistra del	
	foglio e comunque di pertinenza della segreteria amministrativa;	
	-la forma prescelta non sarebbe stata propriamente felice,	
	potendosi facilmente incorrere in errori sia di scrittura che di	
	interpretazione del segno grafico apposto, anche per la diversità dei	
	precedenti modelli firmati dal Direttore Di Tullio, prevedenti	
	un'alternativa chiara e delle caselle separate.	
	D'altro canto, anche il Conservatorio avrebbe riconosciuto, in sede	
	di segnalazione dell'illecito alla Direzione generale AFAM (nota prot.	
	n. 3812/2012), di avere autorizzato il docente per periodi pregressi	
	al 30 giugno 2019 (e, dunque, anche per quello 17.9.2018 -	
	30.6.2019).	
	Allo stesso tempo, in relazione al profilo dell'elemento psicologico,	
	nella condotta dell'appellante non sarebbero ravvisabili né la colpa	
	grave né il dolo, attesa la dedotta scusabilità del relativo errore.	
	Sul punto, il sig. Nini ha rimarcato di aver portato a conoscenza	
	dell'Amministrazione la richiesta di autorizzazione per attività	
	didattiche extraistituzionali, come per i periodi pregressi	
	pacificamente autorizzati, per 3 volte di seguito, per il medesimo	
	incarico e presso lo stesso Istituto.	
	Ha aggiunto di non aver mai dissimulato l'attività didattica al di fuori	
	del Conservatorio e di non aver ragione di dubitare che anche quella	

	firma con dicitura ambigua fosse indicativa della volontà di assentire	
	allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, come accaduto fino	
	ad allora.	
	Sarebbe allora confermata l'assenza dell'elemento psicologico, con	
	conseguente, asserita non configurabilità del danno stesso.	
	Ciò con riferimento al periodo dal 17.9.2018 al 30.6.2019, ma	
	anche per quello successivo.	
	A tal riguardo, l'appellante si è lamentato della contraddittorietà	
	della sentenza, per avere prima valorizzato, ai fini dell'assoluzione	
	per i periodi precedenti, l'assenza in capo al prof. Nini di conoscenze	
	tecnico-giuridiche sul regime delle prestazioni lavorative	
	extraistituzionali e poi ritenuto la chiarezza del quadro normativo di	
	riferimento per il periodo successivo al 30.6.2019.	
	Ha aggiunto di non avere più richiesto autorizzazioni per l'incarico	
	extraistituzionale nella convinzione (rivelatasi a posteriori erronea)	
	che, una volta autorizzato lo svolgimento di un incarico	
	extraistituzionale nella forma del contratto a tempo indeterminato	
	(come tale insuscettibile di subire variazioni per oggetto, durata,	
	causa e istituto), non fosse necessario chiedere una ulteriore	
	autorizzazione, non risultando più indispensabile la revisione delle	
	eventuali condizioni d'incompatibilità, salva espressa	
	comunicazione da parte del Conservatorio.	
	Del resto, la data del 30 giugno 2019 non sarebbe "la data	
	dell'ultimo rapporto per il quale era stata chiesta l'autorizzazione"	
	(come ritenuto dal primo giudice), ma semplicemente la fine	

	dell'anno scolastico in corso, data oltre la quale vi sarebbe stata la	
	pausa estiva.	
	In definitiva, il prof. Nini non avrebbe tentato di nascondere	
	alcunché, sia perché non ce ne sarebbe stato bisogno (avendo	
	precedentemente chiesto e ottenuto l'autorizzazione), sia perché il	
	Conservatorio sarebbe stato verosimilmente sempre a conoscenza	
	dell'altro incarico di docenza dello stesso Nini.	
	Resterebbe allora confermata l'assenza del dolo, anche perché la	
	relativa sussistenza richiederebbe la dimostrazione della volontà	
	dell'evento dannoso, qui asseritamente mancante.	
	Difetterebbe, altresì, la colpa grave.	
	Sul punto, l'appellante ha richiamato circostanze soggettive (il fatto	
	di essere docente in sassofono, sprovvisto di competenze tecnico-	
	giuridiche, come riconosciuto anche in sentenza) e oggettive (le	
	numerosse autorizzazioni richieste e ottenute per il medesimo	
	incarico e presso lo stesso soggetto, la conoscenza e/o conoscibilità	
	da parte del Conservatorio dello svolgimento dell'attività	
	extraistituzionale, l'autorizzazione che sarebbe stata da ultimo	
	rilasciata per un rapporto a tempo indeterminato, mai dissimulato),	
	che avrebbero dovuto indurre la Sezione territoriale a escludere la	
	sussistenza dell'elemento soggettivo dell'addebitata responsabilità.	
	"Mancanza di danno. Potere di riduzione. Ricalcolo degli	
	importi".	
	Con tale motivo, proposto in via gradata, l'appellante ha invocato	
	l'esercizio del potere riduttivo, al fine di parametrare il più possibile	

		la condanna al caso concreto.	
		Sul punto, ha sostenuto: (i) l'assenza di danno (per il carattere	
		sempre più che soddisfacente, da un punto di vista qualitativo e	
		quantitativo, delle prestazioni rese al Consorzio), (ii) la non perfetta	
		chiarezza del quadro normativo di riferimento, (iii) il corretto	
		adempimento degli obblighi imposti dal datore di lavoro pubblico e,	
		da ultimo, (iiii) la mancata dimostrazione di ogni conflittualità	
		d'interessi, nemmeno potenziale, tra le due attività (essendo anzi il	
		Nini ancora docente in sassofono del Conservatorio);	
		"Sul quantum calcolato al lordo".	
		In via ancor più gradata, l'appellante ha chiesto il ricalcolo degli	
		importi addebitati a titolo di condanna, da computare, a suo dire,	
		"al netto" delle ritenute ovvero nei limiti di quanto effettivamente	
		percepito dal Nini. A tal riguardo, ha sollecitato questa Sezione	
		d'appello a tener conto degli interventi legislativi e delle circolari	
		dell'Agenzia delle Entrate (art.10 TUIR, modificato nel 2013) che	
		sarebbero intervenuti in epoca successiva alla sentenza n. 13/2021	
		delle Sezioni riunite di questa Corte.	
		In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e,	
		per l'effetto, l'assoluzione dalla domanda attorea avanzata in primo	
		grado dalla Procura regionale.	
		In via subordinata, ha chiesto la riduzione della somma oggetto di	
		condanna, da calcolarsi in ogni caso al netto, e non al lordo, di	
		quanto concretamente percepito, a fronte di attività didattiche che	
		sarebbero state espletate senza danno alcuno per il Conservatorio.	

	4. Con comparsa di costituzione e risposta, pervenuta in data 14	
	ottobre 2025, il dott. DI TULLIO Lelio , con il patrocinio dell'Avv.	
	Claudio Santoro, dopo la ricostruzione delle vicende di causa, si è	
	integralmente riportato alle difese svolte in primo grado, eccependo	
	l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione	
	nei suoi confronti, a seguito di mancata impugnazione da parte della	
	Procura erariale.	
	Ha aggiunto che nemmeno l'appellante NINI avrebbe dispiegato	
	censure contro la propria assoluzione né allegato o dedotto difese,	
	potenzialmente idonee a travolgere il proprio giudicato assolutorio.	
	In conclusione, il dott. Di Tullio ha chiesto di dare atto del passaggio	
	in giudicato della sentenza n. 31/2024 della Sezione Molise, che ha	
	disposto la sua assoluzione.	
	5. Con " <i>breve memoria conclusionale</i> " pervenuta il 15 ottobre 2025,	
	il sig. NINI Vincenzo ha ribadito la richiesta di accoglimento dei	
	motivi di gravame.	
	A tal riguardo, ha sostenuto di avere dedotto e provato circostanze	
	concrete da cui sarebbe possibile ricavare l'effettiva sussistenza di	
	un affidamento legittimo nel fatto di continuare ad agire sotto la	
	copertura dell'autorizzazione del datore di lavoro, a cui non sarebbe	
	stato nascosto proprio nulla (collaborazione con una scuola bilingue	
	per avviare alla musica bambini della scuola primaria; richiesta	
	della necessaria autorizzazione, rilasciata dal Direttore del	
	Conservatorio; attività svolta sempre nell'ambito dell'insegnamento	
	della musica, non in altri campi e settori, in continuità in un certo	
	19	

	arco temporale; rapporti intrattenuti sempre con le stesse parti e la	
	medesima istituzione scolastica, dichiarata dal Nini in maniera	
	trasparente sin dagli inizi).	
	Ha aggiunto che il proprio datore di lavoro non avrebbe subito alcun	
	danno concreto dall'attività extra ruolo svolta dall'appellante, in	
	continuità con quella formalmente autorizzata, sottolineando,	
	altresì, l'assenza, da parte sua, di una condotta tesa a ottenere un	
	particolare beneficio ai danni dell'interesse pubblico.	
	Infine, il sig. Nini ha rimarcato di non aver fornito documenti non	
	veritieri e di non aver mai omesso informazioni, avendo, per contro,	
	subito interrotto l'attività extraistituzionale, non appena verificatasi	
	la contestazione dell'assenza dell'autorizzazione per l'ultimo periodo	
	del medesimo rapporto extraistituzionale, con la stessa scuola	
	privata primaria.	
	6. Con atto pervenuto il 16 ottobre 2025, la Procura generale ha	
	formulato le proprie, articolate conclusioni, chiedendo il rigetto	
	dell'appello, con condanna alle spese.	
	Nello specifico, l'Organo requirente ha sostenuto la correttezza	
	dell'argomentazione del primo giudice, relativa al fatto che la	
	richiesta di autorizzazione presentata in data 10 settembre 2018,	
	con riferimento al quarto incarico extraistituzionale svolto dal Prof.	
	NINI dal 17.09.2018 al 30.06.2019, fosse rimasta priva di riscontro,	
	per essersi il direttore limitato a sottoscriverla, senza tuttavia	
	manifestare la volontà di concederla o respingerla.	
	Per questa via, infatti, la Sezione territoriale avrebbe dato	

	sostanzialmente seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale	
	sulla necessità di un assenso espresso e formale da parte	
	dell'Amministrazione, in sede di autorizzazione dell'incarico	
	extraistituzionale.	
	Allo stesso modo, risulterebbe infondata la doglianza concernente	
	l'esame e la valutazione dell'autorizzazione n. 6707, in quanto il	
	Collegio di prime cure avrebbe reso la motivazione censurata con	
	riferimento a un'altra "frazione" della condotta contestata, quella	
	ritenuta consumata a titolo di dolo, dunque non potendosi	
	postulare, secondo la Procura generale, alcuna contraddizione	
	argomentativa o indebita sovrapposizione motivazionale.	
	Le due "diverse" statuizioni, in sintesi, avrebbero a oggetto distinte	
	condotte, temporalmente considerate, delle quali una è stata	
	ritenuta connotata da colpa grave e l'altra dal dolo.	
	Parimenti priva di persuasività risulterebbe l'ulteriore doglianza sul	
	"legittimo affidamento" dell'odierno appellante con riferimento	
	all'espletamento di un'attività extraistituzionale comunque già	
	legittimamente autorizzata per gli anni pregressi.	
	Ciò alla luce della richiamata giurisprudenza sull'impossibilità di	
	configurare un tale stato soggettivo nei casi come quello all'esame,	
	per la necessità di una valutazione, quanto meno annuale (con	
	riferimento all'anno scolastico), della compatibilità tra l'attività di	
	docente presso un istituto scolastico e l'attività libero professionale	
	svolta.	
	Infine, la Procura generale si è espressa per l'infondatezza della	

	doglianza in punto di quantificazione del danno, atteso il consolidato	
	orientamento giurisprudenziale sulla determinazione del pregiudizio	
	erariale al lordo, e non al netto, degli oneri riflessi, in fattispecie	
	come quelle all'esame.	
	7. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, l'Avv. Monica	
	Tagliatela, per l'appellante Nini, ha insistito per l'accoglimento del	
	gravame, concludendo come in atti.	
	Il P.M. ha, in primo luogo, evidenziato la carenza d'interesse in capo	
	al dott. Di Tullio, già assolto con statuizione non oggetto	
	d'impugnazione.	
	Ha, dunque, ribadito la richiesta di rigetto dell'appello del prof. Nini,	
	non opponendosi a una eventuale riduzione della parte di danno	
	addebitata a titolo di colpa grave.	
	Ha, infine, concluso come in atti.	
	Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della	
	costituzione nel presente giudizio, dispiegata dal dott. DI TULLIO	
	Lelio.	
	Sul punto, giova osservare che la sentenza n. 31/2024 qui	
	impugnata ha provveduto ad assolvere il convenuto Di Tullio con	
	statuizione non oggetto di censura in questa sede, circostanza,	
	questa, che ne ha determinato il passaggio in giudicato nei suoi	
	confronti.	
	22	

	Pertanto, la notifica dell'impugnazione, effettuata nei confronti del	
	Di Tullio a opera dell'appellante Nini, va ritenuta una mera	
	<i>denuntiatio litis</i> , attuata a titolo solo informativo e per ragioni di	
	litisconsorzio processuale, così da permettere la concentrazione nel	
	tempo di tutti i gravami, ove espletabili, contro la stessa sentenza	
	resa avverso una pluralità di parti in cause scindibili (su tale ultimo	
	aspetto, vedasi, tra le altre, anche Cass., Sez. III, n. 2208/2012).	
	Conseguentemente, in mancanza di una <i>vocatio in ius</i> e in assenza	
	dell'interesse a partecipare al presente giudizio (essendo la	
	sentenza gravata passata in giudicato nei suoi confronti), la	
	costituzione del sig. Di Tullio si appalesa inammissibile (in termini,	
	Corte conti, Sez. II App, n. 63/2023, con la giurisprudenza ivi	
	richiamata; id., Sez. II app., n. 31/2025).	
	La decisione qui assunta, giustificata dalla costituzione del Di Tullio	
	in un giudizio a cui è estraneo, preclude il rimborso, in favore dello	
	stesso, delle spese del presente grado (Cass. Sez. III, n.	
	8693/2015; id. n.2208/2012 cit.).	
	Tutto ciò a maggior ragione in quanto il riconoscimento delle spese	
	presuppone l'acquisizione - qui da escludersi per le ragioni già viste	
	- della qualità di parte nel giudizio e, perciò, <i>una vocatio in ius</i> (in	
	termini, Cass., Sez.VI, n. 4352/2019; id. Sez. I n.5508/2016; id.	
	Sez. III n. 13355/2015 e n. 2208/2012 cit.).	
	2. Risulta ora possibile procedere all'esame dell'appello dispiegato	
	dal sig. NINI Vincenzo .	
	Il gravame merita parziale accoglimento, nei termini e limiti di	

	seguito esposti.	
	Giova ribadire che, nella fattispecie all'esame, viene in rilievo una	
	ipotesi di svolgimento, da parte di un professore del Conservatorio	
	"Lorenzo Perosi" di Campobasso, di attività extra-istituzionale, in	
	contestata violazione della normativa sulle incompatibilità dei	
	pubblici dipendenti (art. 53, commi 1, 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001	
	e ss.mm.ii).	
	La menzionata attività, secondo quanto ipotizzato nella citazione	
	introduttiva del giudizio di primo grado, sarebbe risultata	
	assolutamente vietata, e dunque non autorizzabile, in quanto si	
	sarebbe estrinsecata attraverso il susseguirsi di più rapporti di	
	natura subordinata con la scuola privata "conferente".	
	Nondimeno, il primo giudice ha ritenuto, con statuizione non	
	censurata dalla Procura erariale e, dunque, ormai irretrattabile, che,	
	alla stregua del quadro normativo relativo ai docenti di	
	conservatorio (art. 53, commi 6, 7 e 7 bis, d.lgs. 165/01 e ss.mm.i.;	
	artt. 508 e 273 del d.lgs. n. 297 del 1994 -T.U. in materia di	
	istruzione; artt. 24 e 27 del CCNL del comparto AFAM – Alta	
	Formazione Musicale), le attività svolte dal convenuto Nini fossero	
	astrattamente compatibili con il predetto quadro, con il solo limite	
	del rilascio dell'autorizzazione da parte dei vertici dell'Istituto di	
	appartenenza.	
	Ciò anche per la (ritenuta) mancata dimostrazione della natura	
	subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dal Nini con la scuola	
	privata.	
	24	

	La Sezione territoriale ha conseguentemente ravvisato la	
	responsabilità del solo Nini, con riferimento esclusivo agli incarichi	
	(quello relativo al periodo dal 17.09.2018 al 30.06.2019 e quello	
	concernente il periodo 1.7.2019-25.6.2021), per i quali ha ritenuto	
	insussistente la necessaria autorizzazione.	
	2.a.1) Ciò detto in via preliminare, il Collegio ritiene parzialmente	
	fondate le doglianze formulate dal prof. Nini con il primo motivo	
	di gravame.	
	Nello specifico, il motivo è finalizzato essenzialmente a far risaltare,	
	con articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate,	
	l'assenza dell'elemento soggettivo dell'addebitata responsabilità,	
	nonché la stessa, intervenuta emissione dell'autorizzazione per il	
	periodo dal 17.9.2018 al 30.6.2019.	
	2.a.1) Orbene, quanto all'incarico svolto dal 17.09.2018 al	
	30.06.2019, a seguito di richiesta di autorizzazione presentata dal	
	dipendente in data 10.09.2018 (incarico oggetto di condanna, a	
	titolo di colpa grave, per l'importo di €. 13.880,78), il Collegio	
	rileva che la stessa Procura regionale, in sede di citazione, ha fatto	
	riferimento all'autorizzazione rilasciata anche per il periodo dal	
	17.09.2018 al 30.06.2019 (pagg. 12, 23, 24 e 30), pur ritenendo	
	che la stessa (così come le altre, già intervenute) si riferisse ad	
	attività in realtà non autorizzabili, in quanto assolutamente vietate	
	per le ragioni già esposte.	
	Allo stesso modo, il Conservatorio di Campobasso, nella nota del 26	
	maggio 2021, prot. n. 3812, di segnalazione di illeciti disciplinari	
	25	

alla Direzione generale AFAM (Alta Formazione Artistica), ha rimarcato la circostanza dell'intervenuta autorizzazione per il periodo antecedente al 30.6.2019, comprensivo, dunque, dell'arco temporale, qui in rilievo, intercorso tra il 17.9.2018 e il 30.6.2019 (*"...Si comunica che la scrivente Amministrazione, dopo una fase istruttoria per accertare eventuali illeciti, ha riscontrato che il M° Nini Vincenzo, docente di ruolo del nostro Conservatorio, ha prestato servizio senza aver richiesto l'autorizzazione presso la Sequoia Scuola Bilingue di Napoli a partire dal 30/06/2019. Si precisa che per il periodo precedente al 30/06/2019, il M° Nini Vincenzo è stato autorizzato ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012 a stipulare una tipologia di contratto prevista dalla normativa vigente..."*).

In ogni caso, anche a volere superare il dato sopra esposto, in relazione alla fattispecie all'esame, sulla base della valutazione *ex ante* e alla luce delle circostanze del caso concreto, alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, non sarebbe comunque possibile ravvisare, nella condotta dell'appellante Nini, alcuno di quei profili contenutistici e tipologici (grave e marchiana leggerezza e superficialità, macroscopica violazione delle norme, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, patente disaffezione per le vicende della "cosa pubblica") in cui deve sostanzarsi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave (*in terminis*, tra le altre, Corte conti, Sez. II

App., n. 170/2025 e n. 224/2023; id., Sez. II App., n. 467/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò per la constatata presenza di circostanze che possono avere ragionevolmente indotto il prof. Nini, comunque, a confidare nell'avvenuto rilascio della necessaria autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, a fronte di una istanza da lui regolarmente presentata (e, dunque, senza dissimulare lo svolgimento dell'incarico).

Sotto questo punto di vista, va rimarcato che il modulo contenente la richiesta di autorizzazione, sottoscritto dal sig. Nini in data 10 settembre 2018, reca in alto il protocollo del Conservatorio (n. 6707 del 13 settembre 2018) e, soprattutto, nella parte finale relativa al rilascio dell'autorizzazione, pur non riportando alcun segno grafico (ovvero, sbarratura) su nessuna delle due opzioni all'uopo contemplate ("*Si/non si autorizza*"), risulta pur sempre munito di firma del Direttore Di Tullio e di timbro del Conservatorio.

L'atto in questione si inserisce, inoltre, in un contesto di n. 3 precedenti autorizzazioni, rilasciate, senza sostanziale soluzione di continuità, a seguito di analoghe richieste presentate con modalità sovrapponibili, per incarichi simili presso lo stesso soggetto conferente.

A fronte di tanto, non può annettersi rilievo alcuno al richiamo, operato dalla Procura generale, all'orientamento giurisprudenziale sulla necessità della forma scritta (*alias*, di un espresso e formale assenso dell'Amministrazione) per il rilascio delle autorizzazioni per

	attività extraistituzionali ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e	
	ss.mm.ii.	
	E invero, per quanto già visto, può ritenersi (quanto meno) che	
	l'appellante abbia riposto ragionevole e incolpevole affidamento	
	sulla sussistenza di un provvedimento autorizzatorio di tal fatta.	
	Conseguentemente, non sussistono i presupposti per confermare la	
	condanna inflitta dal primo giudice, relativamente all'incarico	
	espletato dal 17.09.2018 al 30.06.2019, per il complessivo importo	
	di €. 13.880,78.	
	2.a.2) A conclusioni differenti deve pervenirsi in relazione	
	all'incarico espletato nel periodo successivo al 30.6.2019 (e fino al	
	25.06.2021, epoca di risoluzione del rapporto lavorativo con la	
	scuola privata), oggetto di condanna, a titolo di dolo, per il	
	complessivo importo di €. 36.518,18.	
	Rispetto a tale incarico, risulta, infatti, risulta acclarato che il prof.	
	Nini abbia operato, presso la scuola primaria privata Bilingue di	
	Napoli, senza avere prima richiesto e ottenuto specifica	
	autorizzazione e senza provvedere al riversamento, in favore	
	dell'Amministrazione d'appartenenza, dei compensi	
	conseguentemente percepiti.	
	Tale condotta risulta indubbiamente idonea a integrare la fattispecie	
	risarcitoria "tipizzata" del danno da mancata entrata ex art. 53,	
	commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., quale pregiudizio	
	patito dall'Amministrazione in conseguenza del mancato	
	riversamento del compenso percepito in violazione delle regole sullo	

svolgimento di attività extra-istituzionali e, dunque, del principio di
tendenziale esclusività della funzione pubblica, ex art. 98 Cost.
(Corte conti, Sezioni riunite, n. 26/2019/QM; Corte conti, Sez. II
App., n. 348/2022).

La medesima condotta risulta connota da dolo, risultando palese alla coscienza e volontà d'infrangere il chiaro dettato normativo (il già menzionato art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), sottraendosi al rigoroso regime delle incompatibilità dei pubblici dipendenti (derogabile, entro certi limiti, solo in presenza della preventiva e specifica autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza), sì da conseguire e mantenere i vantaggi economici connessi allo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate, mediante l'omesso riversamento degli stessi.

Nello specifico, il prof. Nini, pur essendo incontestabilmente a conoscenza della necessità dell'autorizzazione, ha scientemente ommesso di richiederla per il periodo qui in rilievo, impedendo al Conservatorio di rinnovare quelle valutazioni (di compatibilità, assenza di conflitti d'interesse e così via), che vanno effettuate in relazione a ogni singolo, specifico incarico, anche se oggetto di reiterazione (sulla necessità di reiterazione delle valutazioni di cui si è detto, vedasi, tra le altre, Corte conti, Sez. III App., n. 163/2024, richiamata anche dalla Procura generale).

La consapevolezza della necessità dell'autorizzazione risulta, invero, chiaramente attestata dalla chiarezza e specificità delle previsioni recate dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e

	ss.mm.ii. (valevoli per la generalità dei pubblici dipendenti),	
	prevedenti l'obbligo di richiedere e ottenere l'autorizzazione	
	preventiva dell'Amministrazione d'appartenenza e quello di	
	riversare alla stessa i compensi per attività espletate in assenza	
	della medesima autorizzazione.	
	Aggiungasi che la soggezione dei pubblici dipendenti a una	
	disciplina incentrata sulla tendenziale preclusione dello svolgimento	
	di attività extraistituzionali costituisce dato assolutamente notorio	
	all'interno della P.A.	
	Infine, lo stesso Nini, in maniera del tutto significativa, ha in	
	precedenza richiesto, per ben quattro volte, l'autorizzazione per	
	incarichi similari, da svolgersi presso lo stesso soggetto conferente.	
	Le conclusioni appena esposte non risultano inficiate dalla	
	circostanza, per contro richiamata dall'appellante, per cui la Sezione	
	territoriale avrebbe giustificato l'assoluzione, rispetto a tre degli	
	incarichi precedenti, anche rilevando l'assenza, in capo al prof. Nini,	
	delle necessarie competenze tecnico-giuridiche.	
	E invero, a ben vedere, il difetto delle menzionate cognizioni è stato	
	richiamato dal primo giudice con riferimento al solo incarico	
	autorizzato con provvedimento del 27 settembre 2016 e in relazione	
	a un aspetto specifico.	
	Ci si riferisce, in particolare, all'impossibilità di dedurre l'asserita	
	non autorizzabilità della prestazione richiesta per il solo fatto di	
	avere lo stesso Nini qualificato tale prestazione in termini di lavoro	
	a tempo determinato, impossibilità che la Sezione territoriale ha	

	fatto discendere proprio dall'assenza delle competenze tecniche	
	necessarie ai fini del corretto inquadramento della natura giuridica	
	dell'incarico (vedasi pag. 17 della sentenza gravata).	
	In ogni caso, risulta dirimente la circostanza della non necessità di	
	particolari competenze, alla luce della chiarezza del quadro	
	normativo di riferimento, per cogliere l'esigenza della preventiva	
	autorizzazione, come confermato, in maniera plastica, dal diverso	
	contegno serbato proprio dal sig. Nini in occasione degli incarichi	
	precedenti a quello qui in rilievo, oggetto di specifiche, reiterate	
	richieste autorizzatorie.	
	Allo stesso modo, non possono trovare accoglimento le	
	argomentazioni difensive sulla mancata dimostrazione, nel caso di	
	specie, della coscienza e volontà dell'evento dannoso, quale	
	richiesta, ai fini della configurazione del dolo, dall'art. 1, comma 1,	
	legge 20/24, come modificato dall'art. 21 d.l. n. 76/2020,	
	convertito nella legge n. 120/2020.	
	In maniera del tutto condivisibile, infatti, la giurisprudenza contabile	
	ha già rilevato che <i>"...Se, come affermano le Sezioni riunite"</i>	
	<i>(sentenza n. 26/2019/QM) "...è proprio l'omissione del versamento</i>	
	<i>del compenso a far scaturire il danno dallo svolgimento dell'incarico</i>	
	<i>non autorizzato, essendo questo da computarsi nel bilancio</i>	
	<i>dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, l'accertata</i>	
	<i>coscienza e volontà, riconosciuta in capo all'appellante, di omettere</i>	
	<i>il predetto riversamento, integra pienamente la volontarietà</i>	
	<i>dell'evento dannoso"</i> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App.,	
	31	

		n. 305/2022).	
	In altri termini, la coscienza e volontà del dipendente (sussistente nel caso di specie, per quanto già visto) di sottrarsi ai propri obblighi di servizio, per trattenere somme che andavano riversate all'Amministrazione d'appartenenza, implica necessariamente la coscienza e volontà dell'evento dannoso (mancata entrata per l'Amministrazione, dovuta all'omesso riversamento).		
	Tutto ciò in disparte il fatto che la novella recata dall'art.21 d.l. n. 76/2020 (con la configurazione, ivi prevista, del dolo erariale in chiave "penalistica"), può trovare spazio solo in epoca successiva alla sua entrata in vigore (17 luglio 2020), per la natura sostanziale della stessa (in termini, tra le tante, Sez. II n. 137/2025).		
	Per contro, l'incarico qui in rilievo risulta espletato per il periodo 1.7.2019-25.6.2021.		
	Contrariamente a quanto adombrato dall'appellante, l'assenza del dolo non può, inoltre, farsi discendere dalla circostanza di avere sempre chiesto e ottenuto, in precedenza, la necessaria autorizzazione per incarichi simili, circostanza, questa, che dimostrerebbe l'assenza dell'interesse a nascondere alcunché.		
	Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale, contrario a ritenere <i>"...quale esimente la preesistenza dell'autorizzazione per un anno diverso, essendosi sempre di recente affermato che (Cass. n. 4701/2019) in tema di conferimento di incarichi retribuiti al pubblico dipendente da parte di soggetti pubblici e privati, il pregresso svolgimento, ad opera del</i>		

	<i>medesimo dipendente, di incarichi simili e la comunicazione degli</i>	
	<i>emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro non</i>	
	<i>sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria</i>	
	<i>autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata</i>	
	<i>concessa, sicché essa va, comunque, nuovamente richiesta" (così,</i>	
	<i>Cass., n. 7028/2021).</i>	
	E invero, l'esigenza di assicurare da parte del dirigente scolastico	
	(<i>alias</i> , Amministrazione d'appartenenza) una verifica circa la	
	compatibilità tra le mansioni affidate dall'amministrazione	
	scolastica (e mutevoli evidentemente in ragione non solo della sede	
	di svolgimento della prestazione didattica, ma anche della concreta	
	distribuzione delle ore di insegnamento, dell'eventuale	
	coinvolgimento in attività extra didattiche) non consente di ritenere	
	che l'autorizzazione abbia tendenzialmente carattere permanente	
	(in termini, la menzionata Cass., n. 7028/2021).	
	Resta, dunque, confermata la necessità, nel caso specifico, di una	
	nuova autorizzazione, che avrebbe consentito al Conservatorio di	
	rinnovare quelle valutazioni (di compatibilità, assenza di conflitti	
	d'interesse e così via), svolte con riferimento agli altri incarichi,	
	attinenti ad antecedenti periodi temporali (in termini, tra le altre, la	
	già ricordata Corte conti, Sez. III App., n. 163/2024).	
	Quanto sopra consente di superare anche l'ulteriore	
	argomentazione difensiva volta a far valere il legittimo affidamento	
	del prof. Nini.	
	Costui, in particolare, non avrebbe più richiesto autorizzazioni per	

	l'incarico extraistituzionale nella convinzione (rivelatasi a posteriori	
	erronea) che, una volta autorizzato lo svolgimento di un incarico	
	extraistituzionale nella forma del contratto a tempo indeterminato	
	(come tale insuscettibile di subire variazioni per oggetto, durata,	
	causa e istituto), non fosse necessario chiedere una ulteriore	
	autorizzazione, non risultando più necessaria la revisione delle	
	eventuali condizioni d'incompatibilità, salva espressa	
	comunicazione da parte del Conservatorio.	
	D'altro canto, in senso contrario all'impostazione difensiva qui	
	disattesa assume valore dirimente la circostanza, correttamente	
	valorizzata dal giudice di prime cure, che l'ultima richiesta di	
	autorizzazione presentata (quella del 10 settembre 2018) contiene	
	l'espresso riferimento a una specifica tipologia di collaborazione	
	("didattica"), attinente a un periodo temporale chiaramente	
	delimitato ("Dal giorno 17.09.2018 al giorno 30.06.2019").	
	A fronte di tanto, la già menzionata richiesta (con le relative	
	determinazioni dell'Amministrazione) giammai avrebbe potuto	
	radicare il legittimo affidamento del Nini sull'idoneità della stessa a	
	"coprire" il periodo successivo al 30 giugno 2019 (e per tutta la	
	durata di un rapporto addirittura a tempo indeterminato e, per di	
	più, trovante fondamento in un contratto stipulato il 7 settembre	
	2018 e, dunque, prima della stessa richiesta autorizzatoria del 10	
	settembre 2018).	
	Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va confermata la condanna	
	recata dalla sentenza qui gravata, relativamente all'incarico	

	espletato nel periodo 1.7.2019-25.6.2021, per il complessivo	
	importo di €. 36.518,18.	
	3. A tale ultimo riguardo, risultano sicuramente infondati il	
	secondo e il terzo motivo di gravame, proposti in via graduata e	
	suscettibili di trattazione congiunta, in quanto volti a ottenere la	
	riduzione dell'importo oggetto di condanna.	
	Tutto ciò in applicazione, in particolare, del potere riduttivo	
	(secondo motivo) e in conseguenza della rappresentata necessità	
	di parametrare la condanna agli importi effettivamente percepiti, al	
	netto, cioè, delle ritenute (terzo motivo).	
	Nondimeno, per quanto riguarda il primo aspetto, il Collegio si limita	
	a sottolineare che, in conformità alla consolidata giurisprudenza	
	contabile, l'esercizio del potere riduttivo resta precluso, nel caso di	
	specie, dalla natura dolosa delle condotte addebitate, da ritenersi	
	acclarata per quanto sopra visto (in termini, tra le altre, Corte conti,	
	Sez. II App., n. 185/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata; id.,	
	Sez. II App., n. 31/2025).	
	In ogni caso, la circostanza, già rappresentata, per cui il danno per	
	lo svolgimento di incarichi non autorizzati deriva dall'omissione del	
	riversamento del compenso derivatone, fa risaltare, con assoluta	
	immediatezza, l'infondatezza delle argomentazioni difensive circa	
	l'assenza di pregiudizio erariale.	
	E invero, a fronte di un dato del tutto pacifico nella fattispecie	
	all'esame (l'omesso riversamento dei compensi erogati dalla scuola	
	privata), già di per sé idoneo a integrare il danno da mancata	

	entrata qui perseguito, risulta del tutto irrilevante il profilo del	
	livello, quantitativo e qualitativo (ritenuto dal Nini più che	
	soddisfacente) delle prestazioni rese in favore del Conservatorio.	
	Allo stesso modo, in relazione al secondo profilo, il Collegio non	
	ravvisa alcuna plausibile ragione per discostarsi dal consolidato	
	orientamento giurisprudenziale nella specifica materia delle attività	
	extra-istituzionali espletate dal pubblico dipendente in violazione	
	del regime delle incompatibilità.	
	Più in particolare, il predetto orientamento, partendo dalla nota	
	sentenza n. 13/2021/QM delle Sezioni riunite di questa Corte (da	
	intendersi qui integralmente richiamata, anche ai sensi dell'art. 39	
	c.g.c. e dell'art. 17 delle norme di attuazione c.g.c.), ha ribadito,	
	anche di recente, la necessità di quantificare il danno azionabile a	
	termini dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. 165/2001 e	
	ss.mm.ii., al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali (tra le tante,	
	Corte conti, Sez. II App., n. 27/2025).	
	Conseguentemente, l'importo per cui confermare in questa sede la	
	condanna del sig. Nini resta fissato nella misura di €. 36.518,18.	
	A tale ultimo riguardo, giova osservare, per mera completezza, che	
	la Procura regionale, in sede di citazione e con riferimento	
	all'incarico, non oggetto di autorizzazione, espletato nel periodo	
	successivo al 30 giugno 2019, ha quantificato il danno in €.	
	32.646,53, considerando l'importo percepito al lordo delle sole	
	ritenute fiscali IRPEF (pagg. 41, 36, 37 del libello di responsabilità).	
	Per contro, la condanna pronunciata dalla Sezione territoriale, per	

	il medesimo incarico, è stata pari a €. 36.518,18, avendo il primo	
	giudice preso in considerazione, con ogni evidenza, l'importo dei	
	compensi percepiti al lordo di ogni trattenuta (pagg. 36 e 37	
	dell'atto di citazione).	
	Nondimeno, al di là del rilievo da attribuirsi o meno al fatto che in	
	sede di citazione è stata chiesta conclusivamente la condanna al	
	pagamento <i>"...delle somme dinanzi specificate, salva diversa</i>	
	<i>valutazione che si rimette sin d'ora al Collegio"</i> (pag. 42 dell'atto di	
	citazione), ogni possibile valutazione circa eventuali profili di ultra-	
	petizione non risulta consentita in questa sede, per la mancata	
	proposizione di uno specifico motivo d'impugnazione, trattandosi di	
	questione non rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame (Cass., n.	
	465/2016 e n. 24212/2014; Corte conti, Sez. II App., n. 328/2021).	
	4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello	
	proposto dal prof. NINI Vincenzo avverso la sentenza della Corte	
	dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 31/2024,	
	va parzialmente accolto e, per l'effetto, il sig. NINI Vincenzo va	
	condannato al pagamento, in favore del Conservatorio statale di	
	musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso, dell'importo complessivo	
	di €. 36.518,18.	
	Sulla somma oggetto di condanna va computata la rivalutazione,	
	da calcolarsi, secondo quanto già previsto dal primo giudice, dalla	
	data delle erogazioni illegittimamente percepite (con riferimento	
	all'incarico espletato dal 1° luglio 2019 al 25 giugno 2021) e sino	
	alla pubblicazione della sentenza di primo grado.	

Sulla somma così rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo.

L'accoglimento parziale del gravame, lasciando inalterata l'affermazione della responsabilità erariale, non incide sulla soccombenza dell'appellante ai fini dell'addebito delle spese del presente grado di giudizio, ex art. 31, comma 1, c.g.c., addebito che avverrà nei termini statuiti nella parte dispositiva della presente decisione (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 218/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 194/2025).

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**DICHIARA** l'inammissibilità della costituzione in giudizio del sig.

DI TULLIO Lelio, con esclusione del rimborso delle spese;

-**ACCOGLIE** parzialmente l'appello proposto dal sig. **NINI Vincenzo** avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 31/2024, e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza,

CONDANNA il sig. **NINI Vincenzo** al pagamento, in favore del Conservatorio statale di musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso, dell'importo complessivo di **€ 36.518,18**.

Sulla somma oggetto di condanna va computata la rivalutazione, da calcolarsi dalla data delle erogazioni illegittimamente percepite,

[illegible]